



Aprile 2025

flash infopaper

Compliance & Risk Management

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

► Compliance normativa

- Responsabilità civile del Collegio Sindacale
- Disegno di legge annuale sulle PMI
- Il Cyber Solidarity Act

► Anticorruzione

- ANAC: nelle gare d'appalto i prezzi possono essere rivisti anche in diminuzione conformemente alla normativa vigente
- Obblighi di trasparenza per le società in controllo pubblico: ANAC distingue tra amministratori e titolari di incarichi dirigenziali

► Privacy

- Interessante sentenza della Corte di Giustizia dell'UE in tema titolarità del trattamento
- Videosorveglianza e protezione dei dati personali: nuovo provvedimento del Garante

► Giurisprudenza

- Inosservanza delle norme antinfortunistiche: criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente (Cassazione Penale, IV Sez., 23 gennaio 2025, n. 2768)
- Responsabilità colposa del datore di lavoro per la mancata formazione antincendio (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 21/11/2024) 31/01/2025, n. 4165)
- Contrabbando doganale: depenalizzazione della detenzione per vendita di tabacchi esteri sotto i 15 kg anche in caso di recidiva (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 21/01/2025) 04/03/2025)





Responsabilità civile del Collegio Sindacale

Il 28 aprile 2025, è stata pubblicata la Legge n. 35/2025, che ha modificato l'articolo 2407 del Codice Civile, riguardante la responsabilità dei membri del Collegio Sindacale. Tale modifica rappresenta un passo significativo nel rafforzare la governance delle società.

Cosa cambia concretamente per i sindaci? La nuova normativa introduce limiti chiari nella fissazione di un tetto massimo della responsabilità, parametrato all'importo dei compensi percepiti.

Nel dettaglio, a meno che non si verifichino situazioni di dolo, la responsabilità dei sindaci sarà proporzionata al compenso annuo percepito. Il limite si articola in tre fasce:

- **Compensi fino a 10.000 euro:** risarcimento massimo pari a 15 volte il compenso;
- **Compensi tra 10.000 e 50.000 euro:** limite fino a 12 volte l'importo del compenso;
- **Compensi superiori a 50.000 euro:** il risarcimento potrà arrivare a 10 volte il compenso.

Un altro aspetto importante della riforma è il termine di prescrizione per l'azione di responsabilità, fissato in cinque anni dal deposito della relazione prevista dall'articolo 2429 del Codice Civile. Ciò comporta che i sindaci hanno un periodo definito entro il quale possono essere chiamati a rispondere delle loro azioni.

In aggiunta, la riforma sottolinea l'importanza di requisiti di professionalità e diligenza, richiedendo ai sindaci di svolgere i loro compiti con la massima attenzione e riservatezza. Aspetti fondamentali per garantire la veridicità delle informazioni e la protezione dei dati sensibili acquisiti durante l'esercizio del loro ruolo.

Con l'introduzione di limiti alla responsabilità, il legislatore cerca, senza compromettere l'efficacia dei controlli societari, di trovare un equilibrio tra la necessità di rendere conto dell'operato dei sindaci e la protezione adeguata per gli stessi.

Fonte: Legge 14 marzo 2025, n. 35



Disegno di legge annuale sulle PMI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 14 gennaio il primo Disegno di Legge annuale sulle PMI in attuazione dell'art. 18 della Legge 180 del 2011. E' il primo intervento organico volto ad introdurre misure di favore per affrontare le principali sfide operative che interessano le PMI nonché per rafforzare la struttura di questi organismi economici, incentivando l'aggregazione, l'innovazione del sistema produttivo e l'accesso al credito.

Il provvedimento interviene su molteplici profili - anche in un'ottica generale di razionalizzazione normativa e semplificazione amministrativa, tra cui:

- assegnazione di risorse per sostenere programmi di sviluppo di PMI appartenenti al settore Moda;
- riconoscimento delle società cd. "centrali consortili", quali nuovi enti con funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni delle PMI;
- volontà di procedere con una riforma della disciplina dei confidi (con conseguente assegnazione di delega al Governo), con conseguente semplificazione delle regole che disciplinano lo strumento (ad es., attraverso la revisione dei requisiti di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, l'ampliamento delle attività consentite, la promozione di processi di aggregazione tramite agevolazioni normative e l'estensione delle possibilità operative per gli iscritti);
- estensione dell'esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese che operano in ambito ferroviario, portuale e aeroportuale;
- **elaborazione da parte dell'INAIL di modelli di organizzazione e gestione in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro semplificati** e coerenti con le dimensioni delle PMI, nonché utili alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- **modifica delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di lavoro agile** in ambienti di lavoro non nella disponibilità giuridica del Datore di Lavoro, con conseguenti indicazioni di comportamento in capo a quest'ultimo che integrino l'assolvimento degli obblighi di sicurezza (es., consegna di un'informativa scritta sui rischi generali e specifici);
- introduzione della definizione degli operatori del settore HO.RE.CA. (distribuzione di prodotti alimentari e bevande presso hotel, ristoranti, bar, catering e similari);
- introduzione della disciplina sul contrasto alle false recensioni online rilasciate con riferimento a prodotti, prestazioni e servizi offerti in ambito di ristorazione e del settore turistico;
- **riordino delle disposizioni in materia di start up innovative, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di startup**, con previsione di incentivi fiscali "potenziati" per gli investitori in tali settori;
- ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Garante per le PMI;
- previsione di incentivi fiscali per le imprese che aderiscono ad un contratto di "rete soggetto" che consentano la sospensione di imposta sulla quota di utili destinata ad investimento previsti dal programma comune di rete;
- **previsione di un sistema di trasferimento generazionale** che agevoli il percorso di pensionamento e il ricambio generazionale nell'ambito delle PMI, con un'attenzione specifica a misura volte ad incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile.

Si auspica che l'attuazione delle misure previste dal DDL possa comportare, tra il resto, un miglioramento delle competitività globale (ad es., attraverso un incremento degli investimenti internazionali nel comparto delle startup e PMI innovative), l'attrazione di nuovi capitali (ad es., verso il settore tecnologico e innovativo) e, non di minore importanza, nuove opportunità di lavoro.

Fonte: Comunicati stampa Consiglio dei Ministri - gennaio 2025



Il Cyber Solidarity Act

Il **Cyber Solidarity Act** è stato approvato a dicembre 2024 per rafforzare la sicurezza informatica e la solidarietà tra gli Stati membri. Ecco i principali punti:

- **Rete di poli informatici** - Creazione di una rete di centri nazionali e transfrontalieri per monitorare le minacce informatiche rivolte agli Stati dell'UE. Questi poli condividono informazioni e collaborano per migliorare la protezione. I poli informatici nazionali sono punti di riferimento a livello nazionale, mentre i poli transfrontalieri coordinano le attività di rilevamento e monitoraggio delle minacce tra più Stati membri.
- **Sistema Europeo di allerta per la Cybersicurezza** - Supporta lo sviluppo di capacità avanzate di rilevamento e conoscenza delle minacce informatiche. Contribuisce a una migliore protezione e risposta alle minacce, mettendo in comune dati e informazioni pertinenti. Il sistema europeo di allerta per la cybersicurezza è finanziato dal programma Europa digitale e attuato in conformità con il regolamento (UE) 2021/694.
- **Meccanismo di emergenza per la Cybersicurezza** - In caso di incidenti informatici significativi, viene attivato un meccanismo di emergenza che coordina le risorse nazionali e fornisce supporto tecnico. Questo include test nei settori critici (sanità, trasporti, energia) per individuare vulnerabilità. Il meccanismo per le emergenze di cybersicurezza supporta gli Stati membri nella preparazione e nella risposta agli incidenti di cybersicurezza significativi e su vasta scala, includendo azioni di preparazione, risposta agli incidenti e assistenza reciproca tra Stati membri.
- **Riserva dell'UE per la Cybersicurezza** - Riserva di servizi di sicurezza gestiti da fornitori di fiducia, mobilitabile su richiesta per supportare la risposta agli incidenti di cybersicurezza e avviare la ripresa. Questi servizi possono essere pre-impegnati e convertiti in servizi di preparazione se non utilizzati. La riserva dell'UE per la cybersicurezza garantisce la disponibilità e la prontezza dei servizi, sostenendo le autorità nazionali nel fornire assistenza ai soggetti colpiti che operano in settori ad alta criticità o in altri settori critici.
- **Revisione degli incidenti di Cybersicurezza** - L'ENISA, con il supporto della rete di CSIRT e degli Stati membri, studia le minacce informatiche, le vulnerabilità e le azioni di attenuazione in relazione a specifici incidenti di cybersicurezza. La relazione di riesame include raccomandazioni per migliorare la posizione dell'Unione in materia di deterrenza informatica. La revisione degli incidenti di cybersicurezza mira a trarre insegnamenti utili per evitare o attenuare futuri incidenti.
- **Certificazione dei servizi di sicurezza** - Emendamento al Cybersecurity Act del 2019 che prevede schemi di certificazione per i servizi di sicurezza gestiti (Managed Security Services - MSS). Questi servizi aiutano le aziende a proteggere i propri sistemi e dati, garantendo standard elevati di qualità e affidabilità. La certificazione dei servizi di sicurezza mira a migliorare la qualità tecnica e operativa dei servizi, facilitare la selezione di fornitori affidabili e promuovere l'armonizzazione delle norme tra i vari Stati membri.
- **Obiettivi generali** - L'obiettivo principale è quello di rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri e rafforzare la posizione competitiva dell'industria e dei servizi nell'ambito dell'economia digitale. Questi provvedimenti mirano a garantire che i Paesi con risorse limitate possano beneficiare di un livello avanzato di protezione, riducendo le disuguaglianze all'interno dell'UE.

Fonte: Regolamento (UE) 2025/38 del 19 dicembre 2024



ANAC: nelle gare d'appalto i prezzi possono essere rivisti anche in diminuzione conformemente alla normativa vigente.

Con parere in funzione consultiva n. 4 del 12 febbraio 2025, il Consiglio di ANAC si è pronunciato in materia di adeguamento dei prezzi nell'ambito delle gare d'appalto, a seguito di una richiesta di parere sulle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2022 (recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina») formulata da parte di un'Amministrazione comunale. Nello specifico, il quesito riguardava la possibilità di adeguamento dei prezzi di un contratto d'appalto, anche in diminuzione e, quindi, favorevolmente all'Amministrazione.

Sebbene l'art. 26 del D.Lgs. 50/2022 (recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori») prevedesse l'obbligo di revisione dei prezzi volto a fronteggiare gli

aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, non sembrerebbe chiaro l'adeguamento sia applicabile qualora dia luogo, a seguito dalla differenza tra l'importo complessivo del SAL determinato sulla base dei prezzi aggiornati e quello dovuto in base ai prezzi contrattuali, ad un importo "in diminuzione".

ANAC richiama numerosi precedenti pareri, i chiarimenti del Ministero Infrastrutture (MIT) e la normativa vigente osservando che *«- fermo l'obbligo di applicare la misura straordinaria prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2022, in presenza delle specifiche condizioni ivi stabilite ed entro i limiti disposti - la misura revisionale disciplinata dalla stessa, trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzi aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all'esito delle operazioni di verifica della relativa contabilità, la necessità di adeguare l'importo dell'appalto.»*

Nello specifico, lo stato di avanzamento dei lavori è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati; l'applicazione dei prezzi annualmente aggiornati è da considerarsi sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta; gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento.

Fonte: Parere funzione consultiva n. 4 del 12 febbraio 2025



Obblighi di trasparenza per le società in controllo pubblico: ANAC distingue tra amministratori e titolari di incarichi dirigenziali

Con Parere del Presidente del 12 febbraio 2025, ANAC ha chiarito: i) se le società in controllo pubblico siano soggette agli obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza); ii) con riferimento agli amministratori delle stesse, quali informazioni siano oggetto dei suddetti obblighi; iii) se le regole previste per gli amministratori valgano anche per i titolari di cariche dirigenziali; iv) in che sanzioni incorra la Società che non rispetti gli obblighi previsti.

Nel caso di specie, il Parere è stato emanato a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata da una società in controllo pubblico, a seguito del rilievo di ANAC circa talune mancanze o incompletezze di informazioni nella sezione “Società Trasparente” presente sul sito internet aziendale, con particolare riferimento ai compensi e spese di missione degli amministratori e dirigenti.

L’Autorità ha, in primo luogo, ribadito che le società in controllo pubblico devono applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti *ex lege* per le Pubbliche Amministrazioni, in base al c.d. criterio di compatibilità ai sensi dell’art. 2 bis, co. 2, lett. b) del Decreto Trasparenza. ANAC, infatti, già in precedenza, aveva chiarito che le società in controllo pubblico “*pubblicano, in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati e le informazioni relativi sia all’organizzazione sia all’attività di pubblico interesse svolta*”. Pertanto, rientra nell’obbligo di pubblicazione anche quanto previsto dall’art. 14 del Decreto, riferito a informazioni relative a titolari di incarichi politici, titolari di amministrazione, direzione o governo, nonché titolari di incarichi dirigenziali.

Proseguendo, l’Autorità ha quindi sottolineato come, per quanto concerne gli amministratori (Presidente e C.d.A.), siano previsti - ex art. 14 cit. - gli obblighi di trasparenza in riferimento a:

- atto di nomina/proclamazione e durata dell’incarico/mandato elettivo;
- curriculum;
- compensi;
- assunzione di altre cariche e relativi compensi;
- dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

Gli obblighi non sussistono solo nel caso di gratuità (ossia assenza di corresponsione di remunerazione, indennità, gettone di presenza) dell’incarico.

Per quanto invece riguarda i dirigenti, pur sussistendo, ex art. 14 cit., l’obbligo di trasparenza, l’individuazione delle specifiche informazioni oggetto dell’obbligo è demandata ad un regolamento governativo, tuttavia non ancora pubblicato. Risulta pertanto necessario attendere l’intervento del Legislatore per l’applicazione dell’obbligo.

Da ultimo, per quanto concerne le sanzioni per l’inadempimento dei suddetti obblighi, è prevista l’applicazione dell’art. 46 D.Lgs. 33/2013, che prevede che il rifiuto, differimento, limitazione dell’ostensione sia:

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione;
- elemento di valutazione per la corresponsione della retribuzione del risultato e del trattamento accessorio legato alla performance individuale dei responsabili.

Sono fatte salve le ipotesi di inadempimento dipeso da causa non imputabile.

Fonte: Parere del Presidente, 12 febbraio 2025



Interessante sentenza della Corte di Giustizia dell'UE in tema titolarità del trattamento

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), con la sentenza del 27 febbraio 2025 nella causa C-638/23, ha fornito una significativa interpretazione dell'articolo 4, punto 7, del GDPR, chiarendo i presupposti per la designazione normativa del titolare del trattamento da parte di uno Stato membro.

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte riguardava l'attribuzione normativa della qualità di titolare del trattamento a un'entità amministrativa priva di personalità giuridica e di capacità giuridica propria, senza una determinazione specifica delle finalità e dei mezzi del trattamento.

In particolare, il caso sottoposto alla Corte ha sollevato due questioni:

1. È possibile designare come titolare del trattamento un ente privo di personalità giuridica e capacità giuridica?
2. È sufficiente che il diritto nazionale designi un titolare del trattamento o è necessario che individui espressamente le finalità e i mezzi del trattamento?

La Sentenza della Corte risponde alle questioni sollevate attraverso l'interpretazione dell'art. 4, punto 7 del GDPR, norma che definisce il titolare del trattamento e ne stabilisce le modalità di individuazione.

Più in particolare la Corte ha stabilito che la designazione normativa di un titolare del trattamento è compatibile con il GDPR se soddisfa due condizioni fondamentali:

- **la capacità dell'ente di adempiere agli obblighi imposti dal GDPR:** il principio di *accountability* sancito dall'art. 5, par. 2 GDPR impone che il titolare sia in grado di dimostrare la conformità delle operazioni di trattamento poste in essere. Inoltre, il considerando 74 GDPR precisa che il titolare del trattamento deve attuare misure adeguate ed efficaci per garantire la conformità e deve essere responsabile per i trattamenti effettuati direttamente o per suo conto. La Corte stabilisce che tali principi si applicano indipendentemente dalla personalità giuridica del titolare. Quindi, anche un'entità priva di capacità giuridica propria può essere titolare del trattamento se dispone di una certa capacità decisionale e di azione nell'ambito della protezione dei dati personali;
- **la determinazione della portata del trattamento:** l'articolo 4, punto 7, del GDPR consente agli Stati membri di designare un titolare del trattamento o di stabilire i criteri per la sua individuazione. Tuttavia, la Corte ha chiarito che la designazione normativa non può essere generica o priva di riferimenti concreti, ma deve fornire un quadro normativo che consenta di identificare, almeno implicitamente, le finalità e i mezzi del trattamento. Ne consegue che una normativa nazionale che designi un ente come titolare del trattamento senza specificare espressamente le finalità e i mezzi del trattamento può essere conforme al GDPR solo se tali elementi emergono in modo implicito dal quadro normativo di riferimento.

Infine, la Corte ha chiarito che non è necessario che il soggetto designato come titolare del trattamento eserciti un controllo autonomo sui dati personali trattati, purché la normativa garantisca certezza del diritto e consenta agli interessati di identificare chiaramente il titolare del trattamento.

Fonte: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-638/23



Videosorveglianza e protezione dei dati personali: nuovo provvedimento del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 835 del 19 dicembre 2024, ha sanzionato un poliambulatorio medico per violazioni in materia di videosorveglianza a seguito di una nota informativa ricevuta dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute - N.A.S. di Treviso.

Dall'accertamento delle Forze dell'Ordine e a seguito dell'istruttoria del Garante è emerso che il sistema di videosorveglianza del poliambulatorio presentava due principali criticità:

1. assenza di un'adeguata informativa agli interessati, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del GDPR;
2. assenza di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, richiesta dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

L'Autorità Garante ha sottolineato l'importanza di una corretta informativa idonea a segnalare la presenza delle telecamere, nonché il rispetto delle indicazioni contenute nel Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e nelle Linee guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDPB).

Nello specifico l'informativa deve essere strutturata su due livelli:

- primo livello: cartelli ben visibili nelle aree videosorvegliate, con informazioni essenziali;
- secondo livello: documento più dettagliato, accessibile agli interessati, che descriva finalità e modalità del trattamento.

Inoltre, i cartelli devono essere posizionati in modo tale da consentire agli interessati di comprendere chiaramente quali aree siano soggette a sorveglianza, prima di accedervi.

Relativamente all'ulteriore profilo di illiceità riguardante l'assenza di un accordo sindacale o di un'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro per l'installazione delle telecamere in presenza di lavoratori dipendenti, il Garante ha precisato che l'art. 114 del Codice Privacy richiama l'art. 4 della Legge n. 300/1970, secondo cui:

- l'installazione di impianti audiovisivi deve essere preceduta da accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, dall'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.
- la procedura è indispensabile se le telecamere possono riprendere i lavoratori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel caso di specie, il poliambulatorio aveva attivato il sistema di videosorveglianza senza tale autorizzazione, regolarizzando la situazione solo dopo l'ispezione.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 835 del 19 dicembre 2024



Inosservanza delle norme antinfortunistiche: criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente (Cassazione Penale, IV Sez., 23 gennaio 2025, n. 2768)

La Cassazione nel provvedimento in esame si è pronunciata sul ricorso proposto da una società e dal legale rappresentante della stessa, condannati, in primo e secondo grado, rispettivamente, per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e 6, in relazione all'art. 25-septies comma 3, D.Lgs. 231/2001 e per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche ai danni di un lavoratore, avvenute nel corso di una lavorazione consistita nello spostamento di un serbatoio dall'interno all'esterno di un capannone della società.

In particolare, la condanna era stata emessa per i seguenti motivi:

- al legale rappresentante, nonché datore di lavoro della vittima, è stato ascritto un addebito generico di colpa, consistito nel non aver adottato le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, e alcuni di colpa specifica, in relazione all'obbligo datoriale di redazione del documento di valutazione dei rischi;
- la società è stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo attraverso l'elemento imputativo dell'interesse e vantaggio conseguito in assenza di un modello gestionale sulla sicurezza ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 81/2008.

Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, la quale ha validato l'operato dei giudici di merito sostenendo, tra le varie motivazioni, che:

- l'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, pone al centro del sistema prevenzionistico lavorativo il momento della valutazione e, dunque, della previsione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsione che spetta al datore di lavoro e deve essere completa, dovendo riguardare, per l'appunto, «tutti i rischi». L'obbligo datoriale, ex art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, di redigere il documento di cui all'art. 28 citato, prevede che lo stesso indichi, in modo specifico, i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione:
 - alla singola lavorazione, all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali;
 - ai dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - al conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento, che non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata;
- il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli.

La Suprema Corte, quindi, ha rigettato l'intero ricorso, sposando le motivazioni già espresse dalla Corte d'Appello che, nell'esaminare il criterio di imputazione oggettiva ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231 del 2001, ha dato atto della pluralità delle carenze prevenzionali, descrivendo in sostanza una condizione di trascuratezza dell'ente rispetto alle esigenze della sicurezza dei propri dipendenti.

Le ulteriori violazioni, quale la mancata nomina formale del preposto, descrivono una vera e propria politica aziendale di incuria in materia antinfortunistica; violazioni che, nel loro complesso, sono state ritenute espressione di una logica di sottovalutazione della sicurezza, settore nel quale, dunque, la società non ha investito.

Fonte: Cassazione Penale, IV Sez., 23 gennaio 2025, n. 2768



Responsabilità colposa del datore di lavoro per la mancata formazione antincendio (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 21/11/2024) 31/01/2025, n. 4165)

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento consolidato sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata formazione antincendio.

La fattispecie in esame ha riguardato un infortunio sul lavoro all'interno di un'azienda ove si adoperavano solventi chimici. All'interno dell'officina, un operaio dipendente era intento a tagliare, con una mola angolare, un profilato metallico, provocando alcune scintille che avevano colpito un contenitore di plastica contenente solvente posto su di uno scaffale immediatamente sopra il tavolo di lavoro. A seguito della fusione del contenitore con il conseguente appiccarsi di un incendio, l'operaio aveva afferrato il contenitore in fiamme ed aveva tentato di portarlo all'esterno del locale, al fine di evitare che le fiamme si propagassero agli altri solventi collocati nelle vicinanze. Nel compiere tale azione, l'operaio era stato investito dal solvente che colava dal fusto ed era rimasto avvolto dalle fiamme, che gli avevano procurato lesioni al 44% della superficie corporea, comportanti più di quaranta giorni di malattia.

Il Tribunale di Padova e la Corte di Appello di Venezia hanno ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, il legale rappresentante dell'azienda per non avere evitato che le lavorazioni pericolose avvenissero in luoghi separati rispetto a quelle ordinarie e per non avere adeguatamente formato ed informato i lavoratori in materia di prevenzione incendi sul luogo di lavoro.

Nonostante il ricorso in cassazione, i Supremi Giudici hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in quanto la decisione dei giudici di merito ha concordemente accertato la mancata formazione ed informazione adeguata ai lavoratori circa il rischio di incendi da parte del datore di lavoro.

In forza del costante principio di diritto della Suprema Corte, gli Ermellini hanno ricordato che «*il datore di lavoro, che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati, risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi*».

Di conseguenza, considerato che la corte di merito ha escluso l'azione abnorme dell'operaio, l'eventuale imprudenza del dipendente rimasto vittima del suo agire non esclude il nesso di causalità tra condotta ed evento, né la responsabilità del datore di lavoro.

Fonte: Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 21/11/2024) 31/01/2025, n. 4165



Contrabbando doganale: depenalizzazione della detenzione per vendita di tabacchi esteri sotto i 15 kg anche in caso di recidiva (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 21/01/2025) 04/03/2025)

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia in esame, ha affrontato una questione di particolare rilevanza sistematica in materia di contrabbando doganale, chiarendo gli effetti della riforma introdotta dal D.Lgs. 141/2024 sulla disciplina dei tabacchi lavorati esteri (TLE).

Il caso concreto riguardava la condanna inflitta a D. A., imputato per aver esposto per la vendita 1,120 kg di TLE privi del sigillo dei monopoli di Stato. La vicenda processuale aveva avuto inizio con la condanna del Tribunale di Napoli del 27/02/2020, confermata in appello il 18/04/2023, che aveva applicato l'art. 291-bis D.P.R. 43/1973 nella versione allora vigente, con l'aggravante della recidiva ex art. 296 dello stesso decreto, irrogando la pena di un anno di reclusione e 5.600 euro di multa.

Il ricorso per Cassazione ha assunto rilievo sostanziale a seguito della sopravvenuta riforma legislativa. La Terza Sezione ha infatti rilevato d'ufficio la questione della successione di leggi penali, dovendo valutare se la nuova disciplina avesse determinato l'abrogazione del reato contestato.

La riforma del 2024 ha radicalmente modificato l'assetto normativo: l'art. 84 D.Lgs. 141/2024 ha elevato da 10 a 15 kg la soglia per la punibilità penale, configurando come illecito amministrativo (sanzionato con 5€/grammo, minimo 5.000€) la detenzione di quantitativi inferiori, salvo il ricorrere delle specifiche aggravanti di cui all'art. 85 (uso di armi, associazione a delinquere, connessione con altri reati, mezzi di trasporto modificati, utilizzo di società estere in paradisi fiscali).

Particolarmente significativa è stata l'analisi dell'art. 89, che disciplina la recidiva: la norma si applica esclusivamente ai «delitti» di contrabbando, mentre la fattispecie in esame - per la modesta quantità - è ora qualificata come illecito amministrativo. Ne consegue che la recidiva, non essendo prevista tra le aggravanti dell'art. 85, non può più determinare la rilevanza penale della condotta.

Il Collegio ha quindi applicato il principio del *favor rei* ex art. 2, comma 2 c.p., annullando senza rinvio la condanna perché il fatto non è più previsto come reato, con trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa. La decisione si allinea al precedente orientamento della Sezione (sent. n. 47584/2024), confermando l'approccio depenalizzante del legislatore del 2024.

Fonte: Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 21/01/2025) 04/03/2025

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Advisory Services S.r.l.
ras@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Il Flash Info Paper viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito Risk & Compliance. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 2 aprile 2025.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO Advisory Services S.r.l. - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere aggiornamenti
e notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

